

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Venezia

La sottoscritta Costa Bioenergie s.r.l. (C.F. 03756910273) con sede in Chioggia , Via Maestri del Lavoro n. 50, in persona del legale rappresentante Sig.-P.I. Renzo Zucchi,

premesse

- 1) che con D.M. 26/5/2015 n. 17407 (i cui termini sono stati prorogati con provvedimento del MISE n. 0012461 del 24.05.2017) sono stati autorizzati i lavori per la realizzazione di un deposito costiero di GPL e Oli Minerali (Gasoli) destinato ad essere rifornito via nave;
- 2) che tra le opere autorizzate vi è anche:
 - a) la realizzazione del c.d. braccio di carico che è funzionale al trasferimento del GPL dalle navi gasiere ai serbatoi del deposito;
 - b) la realizzazione punto scarico/carico bettoline;
 - c) due punti per il rifornimento dei pescherecci;
 - d) posizionamento motopompa per il reintegro della riserva idrica antincendio;
 - e) la realizzazione dell'accessocarraioal deposito attraverso il collegamento a via Maestri del Lavoro;
 - f) le opere impiantistiche di collegamento dell'allaccio idrico presso via Maestri del Lavoro e lo scarico delle acque meteoriche;
- 3) che l'attrezzatura di carico scarico del GPL deve realizzarsi nell'area di cui al punto 3) dell'istanza di concessione demaniale, le attività legate al buncheraggio gasolio e le opere di collegamento impiantistico e viario con le aree esterne ai fini della gestione e l'esercizio del deposito devono essere realizzate nelle aree di cui ai punti 1);2), e 4) dell'istanza di concessione demaniale. Il tutto è già stato sostanzialmente autorizzato dall'indicato D.M. n. 17407/15, tant'è che tale realizzazione viene specificamente indicata a pg. 2 del medesimo D.M.

autorizzativo, compare alle pg. 9-10-11 della relazione approvata con determina n. 333/2015 della Provincia di Venezia emanata ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 ed è coerente con quanto previsto dal Nulla Osta Fattibilità rilasciato il 5 settembre 2014 dal Comitato Tecnico Regionale della Regione Veneto.

- 4) che, ai sensi dell'art. 52 quinquies T.U. Espropriazione, e dell'art. 1, comma 58, L. n. 239/2004, il decreto ministeriale comporta anche l'autorizzazione alla realizzazione ed utilizzo di tutte le opere necessarie e funzionali per l'esercizio del deposito e, pertanto, anche l'autorizzazione all'utilizzo delle banchine in questione ove è prevista (ed autorizzata) la realizzazione e l'utilizzo delle attrezzature previste ai precedenti punti, ferma restando la necessità della successiva formalizzazione della concessione demaniale della banchina poiché, all'epoca, la banchina A non risultava ancora collaudata;
- 5) che il collaudo tecnico della banchina A (lato ovest deposito) è stato approvato dall'allora stazione appaltante (ASPO) con atto del 30/6/2016 (come risulta anche dalla nota regionale 12/1/2018 n. 13195 che la Regione Veneto ha trasmesso anche alla spett.le Autorità in indirizzo);
- 6) che la stessa Regione Veneto, revocando il pregresso finanziamento pubblico concesso ad ASPO per la realizzazione di tale banchina, ha confermato che la stessa deve ritenersi di uso esclusivo della scrivente società;
- 7) che la scrivente società, sin dal dicembre 2015, aveva formalizzato (alla allora competente Autorità Marittima) la richiesta di concessione demaniale della banchina specificando che il braccio di carico avrebbe occupato una superficie limitata della banchina;
- 8) che la scrivente, in data odierna, ha nuovamente presentato domanda per il formale ottenimento della concessione demaniale dell'area interessata sia dall'installazione del braccio di scarico GPL e per l'occupazione delle relative aree connesse all'attività di ormeggio delle navi gasiere (vedi area di cui al punto 3)

dell'istanza di concessione) che per la concreta installazione degli indicati interventi, banchina nord con relativo spazio acqueo per l'accosto; fermo restando che gli stessi debbono ritenersi già autorizzati dal ricordato decreto ministeriale;

- 9) che la scrivente società ha urgenza di provvedere alla realizzazione delle opere previste nelle aree di cui ai punti 1),2),3), 4),dell'istanza di concessione demaniale (intervento che richiede 5-7 giorni di lavoro) al fine di completare le opere di cui al D.M. 26/5/2015 (e successiva proroga) entro i termini assegnati che, per l'appunto, scadranno il prossimo 26/5/2019;
- 10) che la scrivente, pur essendo già abilitata a detta realizzazione, per mero scrupolo ritiene opportuno richiedere all'Autorità in indirizzo un formale atto di assenso all'accesso alle banchine al fine della relativa realizzazione;
- 11) che si ritiene che il rilascio di tale atto di assenso costituisce atto dovuto, poiché finalizzato alla realizzazione di quanto già autorizzato dal ricordato D.M.;
- 12) che, al più, l'ipotesi può rientrare anche nella previsione di cui all'art. 38 C.N. ed a tal fine si ritiene non sia necessaria la preventiva pubblicazione ex art. 18 Reg. C.N. essendo questa prescritta solo per gli atti aventi natura concessoria mentre il provvedimento di cui agli artt. 38 Cod. Nav. e 35 del relativo Regolamento **non** ha natura concessoria;
- 13) che si ritengono sussistenti i presupposti di urgenza di cui all'art. 38 Cod. Nav. in considerazione della prossima scadenza dei termini per l'ultimazione lavori di cui al ricordato D.M. e successiva proroga, tanto più che la scrivente società ha tempestivamente presentato tutte le domande del caso, anche se ultronee;
- 14) che, ad abundantiam, si segnala che non costituisce ostacolo a detto assenso la circostanza che la banchina A parrebbe non essere stata ancora oggetto di collaudo amministrativo (mentre sussistono il collaudo tecnico e statico) essendo comunque possibile la consegna dell'opera in disponibilità anticipata in

coerenza con i principi evincibili dall'art 230 D.P.R. n. 207/2010 che risultano pertinenti nella fattispecie essendosi in presenza di una opera costituente ex lege infrastruttura strategica,

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 38 C.N. e dell'art. 35 Reg. C.N. che nelle more della formalizzazione della definitiva concessione demaniale venga autorizzata l'occupazione anticipata temporanea delle aree di cui ai punti 1),2),3),4), dell'istanza di concessione demaniale, necessarie per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione delle opere tecniche, come da progetto.

La scrivente società sin d'ora si dichiarata obbligata ad osservare e si obbliga ad osservare, ai sensi del citato art. 38 C.N., le condizioni tutte che saranno stabilite nell'atto di concessione definitiva e precisa che i lavori suddetti verranno eseguiti a rischio della scrivente.

Si confida nel pronto ed urgente positivo riscontro e si inviano distinti saluti.

Allegati:

- 1) planimetria banchina A;
- 2) planimetria banchina NORD;
- 3) tav 5 e tav 6 richiesta concessione.
- 4) tav 01 estratti
- 5)tav 02 doc.fotografica riva nord
- 6)tav 03 doc. fotografica ingresso e riva ovest
- 7)tav 04 planimetria stato di fatto aree

Venezia, 11 maggio 2019

Costa Bioenergie s.r.l.

Il Presidente

Renzo Zucchi

